#### Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **23 gennaio alle ore 14.30** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona Presidente

BERTI Paolo Segretario

NARDUCCI Arnaldo Tesoriere

ALASIA Alessandro BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana BONA Marco

BONAUDO Stefano BRENCHIO Alessandra

CAVALLO Carlo D'ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico OLIVIERI Emiliana

PORTA Barbara PREVE Francesco Luigi

REY Cristina RICHETTA Davide

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri

\* \* \*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.

#### FUORI SACCO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ALBO AVV. XXX

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data odierna, delibera di accogliere la richiesta e di cancellare l'Avv. XXX dall'Albo professionale. Si comunichi da parte della Signora XXX.

\_\_\_\_\_

#### FUORI SACCO: ASSEMBLEA XXX

Il Tesoriere illustra i temi trattati ed espone come il Coa non abbia ancora erogato il consueto contributo annuo; il Consiglio ne prende atto, ribadendo altresì l'autorizzazione al versamento del contributo.

Alle ore 14,45 entra il Consigliere D'Arrigo.

-----

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE CONSIGLIERI BONA E CAVALLO

Il Consiglio prende atto.

-----

#### 1. ESAME VERBALE DEL 16.01.2023.

Il Consiglio approva all'unanimità.

\_\_\_\_\_

2. CORTE APPELLO DI TORINO – TRIBUNALE DI TORINO –
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: PROGRAMMI DI
GESTIONE EX ART. 37 DL 98/2011 ANNO 2023 – DOCUMENTI DI
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO DI GESTIONE SETTORE CIVILE E
SETTORE PENALE – REL. OLIVIERI PER IL PENALE E BONA E
CURTI

Il Consiglio rinvia ad altra seduta onde consentire ai Consiglieri Bona, Curti ed Olivieri di predisporre le bozze di parere. -----

## 3. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – OIV: RILEVAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO DAGLI UFFICI GIUDIZIARI PER L'ANNO 2022 – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, dopo ampia discussione, analizza le voci relative ai singoli uffici e ne esprime i giudizi che verranno inviati dalla signora XXX al Ministero.

-----

## 4. CNF: FORMAZIONE CONTINUA: DELIBERA N. 716 E NOTA TECNICA SULL'ACCREDITAMENTO DELLA ATTIVITA' DI FORMAZIONE A DISTANZA – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto, ne dispone la pubblicazione sul Sito e la trasmissione alle Associazioni ed agli iscritti + news letter, anche per la proroga (a cura di XXX), auspicando che l'attività formativa in presenza, su cui il Consiglio molto ha investito, torni ad essere la normalità.

-----

5. ORDINANZA TAR LAZIO IN MERITO ELEZIONI CNF – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

-----

6. PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' -

#### TRIENNIO 2023-2025 - REL. RICHETTA

Il Consiglio, udita la relazione e preso atto, delibera di approvare il Piano allegato all'ODG e di trasmetterlo, a cura della signora XXX, all'Anac, nonché di pubblicarlo sul Sito nell'apposita Sezione.

Il nuovo Consiglio provvederà a nominare il nuovo responsabile.

-----

#### 7. ESAME AVVOCATI 2022: DISPONIBILITA' DOTT.SSA XXX PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio autorizza la Dottoressa XXX a ricoprire l'incarico di segretaria di sottocommissione d'esami ed incarica il Segretario di predisporre un'apposita comunicazione alla Corte d'Appello.

-----

# 8. CONVENZIONE PRIMA BORSA DI LAVORO PER GIOVANI AVVOCATI PENALISTI INTITOLATA ALLA MEMORIA DELL'AVV. XXX –INDIVIDUAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, richiamata la delibera del 16 scorso e vista la Convenzione siglata in pari data, delibera di fissare nella data del 28 aprile 2023 il termine perentorio entro il quale far pervenire le domande da parte degli interessati. Si incaricano l'Avv. XXX ed il Segretario di predisporre idonea comunicazione informativa agli iscritti interessati (infratrentacinquenni) ed il Dott. XXX di pubblicare il tutto sul Sito istituzionale + news letter.

\_\_\_\_\_

#### 9. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA, RICHETTA E BONAUDO

Il Consiglio esaminata e discussa nuovamente la richiesta di liquidazione degli onorari dell'avv. XXX per i due procedimenti penali (quello torinese e il successivo milanese a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Gip torinese) per euro XXX, rileva in primis che la stessa non è legata ai parametri della normativa applicabile DM 55/2014. Ricondotta l'articolata attività difensiva ivi descritta ai suddetti parametri, si individuano le fasi delle indagini preliminari, della prima udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Torino, delle indagini preliminari dinanzi alla Procura di Milano e dell'udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Milano in conseguenza della sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale da parte del primo giudice torinese.

Si è altresì preso atto che nel corso dell'udienza preliminare è stata formulata richiesta di rito abbreviato e che dunque il proscioglimento dell'imputato non è avvenuto ex art. 425 c.p.p. ma ex art. 442 c.p.p. a fronte di un giudizio non solo prognostico di responsabilità o non responsabilità del prevenuto ma della discussione di tutti gli elementi investigativi raccolti nel complesso processo.

Applicati i valori medi a tali fasi, si giunge ad un importo di euro XXX che aumentato dell'80% per l'evidente difficoltà della causa (gli atti prodotti in allegato alla richiesta lo comprovano e non solo per la loro copiosità oggettiva) e l'impegno profuso (articolato in diversi atti difensivi nel procedimento torinese e in quello milanese), porta ad un importo degli onorari di euro XXX. Considerati la notevole complessità dell'incarico quale emerge dagli atti prodotti, l'estrema gravità dei fatti imputati, la gravità delle possibili conseguenze personali e professionali in capo al prevenuto in caso di condanna, anche a livello patrimoniale con le confische discendenti ex lege dalle gravi imputazioni suddette nonché l'irrogazione

necessaria delle pene accessorie, l'esito straordinariamente positivo del processo, si ritiene a maggioranza di applicare il moltiplicatore di 1,5 e di ritenere pertanto congrua la somma di euro XXX oltre accessori, dando incarico alla signora XXX di dare corso agli incombenti del caso.

-----

### 10. TAR PIEMONTE: INVITO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023 – 16 FEBBRAIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Rosboch di presenziare in nome del Consiglio; XXX informerà ufficialmente il Tar.

-----

#### 11. SEGNALAZIONE XXX – REL. PREVE

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di non rispondere al mittente e di provvedere allo spegnimento dei cookies che appaiono sul nostro Sito (a cura del dott. XXX e di XXX).

-----

12. CAMERA COMMERCIO TORINO: INVITO CERIMONIA
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL
PROGRESSO ECONOMICO NONCHE' PREMIO TORINESE
DELL'ANNO – 29 GENNAIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delega il Consigliere D'Arrigo a presenziare alla cerimonia. Si comunichi agli organizzatori da parte di XXX.

-----

## 13. SEGNALAZIONE AVV. XXX VS. DOTT.SSA XXX – CONVOCAZIONE AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 17 GENNAIO 2023 - REL. PRESIDENTE

Il Consiglio ringrazia e prende atto.

-----

#### 14. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. D'ARRIGO

Il Consiglio,

- udita la relazione del Consigliere D'Arrigo;
- considerato che:

L'art. 48 del codice deontologico forense stabilisce il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte". In parziale deroga alla regola generale appena riprodotta, il secondo comma dispone che: "L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; (...)".

La prima ipotesi stabilita al secondo comma del canone deontologico sopra riportato, afferma la producibilità della corrispondenza intercorsa fra colleghi, quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza ne è prova; il perfezionamento dell'accordo deve poter essere documentato.

La norma deontologica è chiara ed è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale forense. La corrispondenza riservata scambiata tra colleghi, ancorché non sempre esattamente intesa, costituisce uno strumento delicato, fondamentale e utilissimo per lo svolgimento dell'attività professionale forense, sia al fine di poter al meglio tutelare diritti ed interessi dei propri clienti sia a quello di prevenire controversie. E tale strumento appare ancor più importante e necessario oggi che il legislatore espressamente indirizza gli avvocati verso la risoluzione anticipata e alternativa delle controversie, rispetto agli sbocchi tipici della giurisdizione. La norma che sancisce il severo divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega deve dunque essere osservata e fatta osservare con assoluto rigore e non può che essere letta ed interpretata in modo stringente.

Analogamente la deroga prevista al capo a) del comma 2 della stessa norma, deve essere letta e applicata secondo la più stretta interpretazione.

Il Consiglio Nazionale Forense è inflessibile nell'interpretazione della norma e mantiene una stretta osservanza del dato letterale (v., tra gli altri: CNF parere del 28 marzo 2012, n. 13 e parere del 24 maggio 2012, n. 35).

In conformità, con parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, in data 7 aprile 2021, è stato osservato che: "La ragione dell'eccezione [contenuta all'art. 48, comma 2, lett. a)] sta nel fatto che, quando un accordo definitivo sia stato raggiunto, la riservatezza non ha più ragione di porsi: anzi, il perfezionamento dell'accordo deve essere documentabile poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti. [...] Secondo le pronunce del CNF è producibile la corrispondenza, anche nel caso sia qualificata come "riservata, non producibile", quando

costituisca attuazione di un accordo perfezionato. [...] Può quindi essere affermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall'accettazione conforme".

Ancora sul punto è stato osservato che: "La corrispondenza pertanto è producibile solo qualora sia inerente ad un accordo già perfezionato o qualora costituisca il documento che contiene e formalizza l'accordo. La corrispondenza che non rispetta tutti i requisiti di un accordo transattivo da qualunque legale provenga non può essere prodotta in giudizio. Ed in effetti, con riguardo al divieto di produrre la corrispondenza fra avvocati contenente proposte transattive e relative risposte, la deroga prevista dal comma 2 lettera a) dell'art. 48 sembra operare solo quando vi sia perfetta congruenza fra la proposta transattiva e la relativa accettazione, sicché il suddetto divieto rimane qualora nell'accettazione venga introdotta una condizione non contenuta nella proposta. Nella fattispecie in esame si rimette alla collega che ha richiesto il parere la valutazione circa l'idoneità dello scambio di corrispondenza ad integrare gli estremi richiesti dalla legge per il perfezionamento di un accordo transattivo o per l'assicurazione dell'adempimento delle prestazioni richieste".

L'orientamento del Consiglio Nazionale Forense deve essere confermato.

Fermo restando dunque che la regola che prevede il divieto di produzione di corrispondenza riservata tra avvocati deve essere in ogni caso rispettata, la deroga prevista dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 48 del codice deontologico può essere utilmente invocata nel caso in cui ricorrano le

seguenti condizioni: l'avvocato che ha proposto la transazione ha espressamente verificato il contenuto specifico della proposta per proprio tramite formulata all'avvocato della parte che ha poi accettato tali condizioni, essendo venuta esattamente a conoscenza del contenuto della proposta ed essendo la sua accettazione incondizionata.

- premesso che questo Consiglio non può rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello svolgimento dell'attività professionale,

#### esprime parere favorevole

in ordine alla possibilità di produrre in giudizio una comunicazione riservata tra colleghi, racchiudente una proposta transattiva, il cui contenuto è stato reso noto dall'avvocato destinatario di essa al proprio assistito, con il consenso esplicito dell'avvocato proponente al tenore del testo inviato, e soltanto nel caso in cui vi sia perfetta congruenza fra la proposta transattiva e la relativa accettazione.

Si delibera di incaricare l'Avv. XXX di inviare all'Avv. XXX la copia per estratto del presente verbale e di raccogliere tutti i pareri di deontologia del Consiglio e del CNF (a cura di XXX) e di pubblicarli (a cura del dott. XXX).

-----

### 15. WINE LAW SEMINARY, II EDITION, FRANCOFORTE – REL. PORTA

Il Consiglio approva.

.\_\_\_\_

### 16. RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI SOSPESI MOROSI – CONFERIMENTO INCARICO - REL. TESORIERE

Il Consiglio delibera di non poter assumere tali iniziative essendo in regime di prorogatio ed essendo quelli prospettati mandati onerosi.

-----

## 17. SIGNORA XXX: INCIDENZA DEL CONGEDO STRAORDINARIO SUL FONDO INCENTIVANTE – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio delibera di approfondire l'argomento con l'ausilio dell'Avv. XXX e del Consigliere Scapaticci.

-----

#### 18. RICHIESTA NULLA OSTA AVV. XXX IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE APERTO – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, preso atto della richiesta di nulla osta al trasferimento dell'Avv. XXX pervenuta il XXX, stante la pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti della medesima, delibera di non accoglierla. Si comunichi all'interessata da parte degli Uffici.

-----

## 19. XXX: INVITO CONVEGNO "CONDOMINIO 4.0 – UN LABORATORIO PER IL CONDOMINIO DEL FUTURO" – 27 GENNAIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto, ringrazia dell'invito, chiedendo tuttavia di comunicare che purtroppo per altri impegni concomitanti non potremo partecipare (vi provvederà il signor XXX).

-----

#### 20. RICHIESTA PARERE SIGNORA AVVOCATA XXX – REL. SCAPATICCI

Il Consiglio delibera di rispondere negativamente (vedi articolo 23 Legge professionale): risponderanno il Segretario e l'Avv. XXX.

-----

## 21. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 24.01.2023 E VERBALI DEL 17.01.2023 – REL. OLIVIERI E CONFENTE

*Il Consiglio prende atto.* 

-----

### 22. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI OMISSIS

-----

#### 23. FORMAZIONE:

#### **ACCREDITAMENTI:**

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA:

CODICE DELLA CRISI. UNA PRIMA RIFLESSIONE A SEI MESI

DALL'ENTRATA IN VIGORE – 10 FEBBRAIO 2023.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi per la sessione mattutina e 3 crediti formativi per quella pomeridiana.

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA – UNIVERSITA' DI TORINO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA' E INTORDUZIONE AL CICLO DI INCONTRI – 7 FEBBRAIO 2023. Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

#### RATIFICA:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO – UNIVERSITA' DI TORINO –
CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA – SSM:
GIORNATA DI STUDIO IN ONORE E MEMORIA DI SERGIO CHIARLONI –
10 FEBBRAIO 2023 – 3 C.F.

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi.

-----

#### 24. IMPEGNO SOLENNE DOTTORI – ORE 16,30:

Alle ore 16,25 escono i Consiglieri Olivieri e Richetta e Esposito.

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l'impegno solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e li consegnano al Segretario.

Sono presenti anche i domini Avvocati:

#### **OMISSIS**

Il Consiglio, accertata l'identità personale dei comparenti, udita la richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:

#### **OMISSIS**

a prestare l'impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno che essi prestano ripetendo la formula:

"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la loro attenzione sull'importanza dell'impegno solenne oggi assunto, consegnando loro un omaggio.

Il Consiglio plaude ai Dottori:

#### **OMISSIS**

i quali, unitamente ai loro domini, alle ore 16,56, abbandonano la seduta.

-----

#### CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

**OMISSIS** 

-----

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

#### delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

-----

#### ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, viste le istanze degli Avvocati:

#### **OMISSIS**

li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale.

.\_\_\_\_

#### ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

**OMISSIS** 

-----

#### ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.:

#### **OMISSIS**

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

#### ordina l'iscrizione

dei medesimi nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 23 gennaio 2023.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i richiedenti (<u>muniti di toga e pazienza</u>), dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, **il giorno** XXX alle ore XXX, presso XXX.

° Alle ore XXX i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede XXX; dovranno esibire copia della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovranno predisporre apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.

° Alle ore XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori.

-----

#### ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l'istanza dell'advogado XXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati stabiliti.

La Presidente riferisce che lo stesso in data XXX è stato iscritto presso il XXX e che agirà d'intesa con l'avv. XXX.

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata;

delibera l'iscrizione dell'advogado XXX nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 23 gennaio 2023, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto

nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al XXX, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96;

sollecita l'iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

-----

#### TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX - diretta ad ottenere il

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di XXX a quello di Torino -

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che l'Avv. XXX venne iscritto nell'Albo degli Avvocati con delibera del XXX, con anzianità di iscrizione del XXX -

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

#### ordina l'iscrizione

dell'Avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX.

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

-----

#### ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.:

#### **OMISSIS**

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

#### ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

-----

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA'

#### /CONVENZIONE

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti pervenuta da studenti dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, considerato il contenuto dell'art. 40 Legge professionale, della convenzione tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino

delibera

l'iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati lo studente:

XXX

-----

#### PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza dei dott.:

#### **OMISSIS**

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare i medesimi al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 23/01/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra agli interessati con avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

-----

#### **NULLA-OSTA**

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di XXX.

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti del dott. XXX procedimenti di sorta

#### concede il nulla-osta

al dott. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX.

-----

#### CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda del dottor:

#### XXX

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della pratica.

-----

#### CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX, diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale;

delibera

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della pratica parziale.

-----

#### **CANCELLAZIONI**

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle Dott.sse:

#### **OMISSIS**

Vista la domanda di cancellazione dell'Avv.:

#### **OMISSIS**

Vista la comunicazione dell'Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta che l'Avv. XXX è stato iscritto all'Albo degli Avvocati dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

.\_\_\_\_\_

La seduta viene tolta alle ore 17,00.

-----

Il Consigliere Segretario

La Presidente

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi